Ministero della Salute
DGISAN
0014445-P-10/04/2017
I.4.c.c.8.10/2
225308611

Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Ufficio 6 - DGISAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro-classif.: DGISAN/6/
I4cc8.10/2

Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

E p.c. Ufficio 2
Sede

OGGETTO:
Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA).
Decreto Legislativo del 10 febbraio 2017 n. 29 recante "*Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai* regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 *e* n. 10/2011, *in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti*".

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18.3.2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo del 10 febbraio 2017, n. 29, indicato in oggetto che adegua l'apparato sanzionatorio vigente in tema di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari all'assetto normativo risultante dall'emanazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 e degli atti costituenti attuazione dello stesso.

In particolare tale decreto definisce, agli articoli da 2 a 5, la disciplina sanzionatoria del regolamento quadro n. 1935/2004/CE sostituendo le norme sanzionatorie generali recate dal D.P.R. n. 777/1982, nella misura in cui le stesse riguardavano principi poi trasfusi nel regolamento quadro sopra citato (ad esempio, articolo 2: violazione dei requisiti generali di cui all'art.3 del regolamento n.1935/2004/CE; articolo 4: violazione degli obblighi in materia di etichettatura).

Lo stesso provvedimento prevede inoltre sanzioni per prescrizioni del regolamento n. 1935/2004/CE innovative rispetto al passato, quali gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 11, par. 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004 (articolo 3), l'obbligo di rintracciabilità e di ritiro dei materiali ed oggetti (articolo 5), nonché per gli obblighi relativi al rispetto delle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA recate nel regolamento (CE) n. 2023/2006 (articolo 6).

Il Decreto legislativo in oggetto stabilisce anche le sanzioni per i regolamenti comunitari specifici n. 450/2009/CE concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti (articolo 7), n. 10/2011/UE riguardante i MOCA in plastica (articolo 8) e n.1895/2005/CE relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in MOCA (articolo 10).

COMUNICA

☐ attività esistente _____

☐ variazioni dell'attività svolta_____

☐ avvio nuova attività a far data dal ___/___/_____

SEDE DI SVOLGIMENTO ATTIVITA'

Via/Piazza/Località _____ n. _____ CAP _____

Email _____

Telefono _____ FAX _____

All'interno della sede viene svolta esclusivamente l'attività indicata: SI ☐ NO ☐

Se no, indicare quale altra _____

MOCA di cui alla comunicazione:

☐ Materiali e oggetti attivi e intelligenti

☐ Adesivi

☐ Ceramiche

☐ Sughero

☐ Gomme

☐ Vetro

☐ Resine

☐ Metalli e leghe

☐ Carta e cartone

☐ Materie plastiche

☐ Inchiostri da stampa

☐ Cellulosa rigenerata

☐ Siliconi

☐ Prodotti tessili

☐ Vernici e rivestimenti

☐ Cere

☐ Legno

☐ Altro _____

DESCRIZIONE DEI MOCA

_____

_____

TIPOLOGIA DELL' ATTIVITA'

☐ Produzione

☐ Produzione conto terzi

☐ Trasformazione

☐ Distribuzione

☐ Deposito

☐ Altro

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA'

_____

_____

Data _____ Timbro e Firma _____